

ALLEGATO 5

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulle conseguenze derivanti dal decreto decisorio del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013 relativo al ricorso straordinario dell'8 aprile 2011, proposto da AGI, emesso in conformità del parere del Consiglio di Stato n. 3909/2011.

Detto decreto ha disposto l'annullamento di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici). L'annullamento ha riguardato in particolare gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo regolamento. È stato inoltre parzialmente annullato l'articolo 85, comma 1, lettera b), nn. 2 e 3.

Gli onorevoli interroganti rilevano che l'annullamento degli articoli sopra menzionati del regolamento di esecuzione del codice degli appalti fa venire meno la necessità che le lavorazioni ad elevato contenuto specialistico avvengano da parte di imprese in possesso della qualificazione nella corrispondente categoria.

Ciò comporta notevoli ricadute sul mercato degli appalti ed in particolare sulle imprese che operano nel settore del restauro e degli scavi e attività archeologiche; inoltre, compromette la corretta esecuzione a regola d'arte delle suddette specifiche lavorazioni, garantita, prima dell'annullamento delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, dall'adeguata specializzazione e qualificazione professio-

nale delle imprese che realizzano lavorazioni complesse, quali le lavorazioni inerenti ai beni culturali.

Infatti, per effetto degli annullamenti disposti, le imprese generali in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, potrebbero partecipare a gare di affidamento di appalti che comprendono lavorazioni scorporabili di carattere specialistico ed eseguire direttamente dette lavorazioni, anche se riconducibili a categorie che richiedono una particolare specializzazione e professionalità, quali le lavorazioni inerenti il restauro specialistico (OS 2 A – OS 2 B) e lo scavo archeologico (OS 25).

Sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, e sulla sua incidenza sul mercato delle imprese del settore degli appalti pubblici, il Governo si è impegnato, sin dal principio, a trovare soluzioni volte a superare la situazione di deregolamentazione venutasi a creare per effetto del disposto annullamento delle norme regolamentari sopra richiamate.

A tal fine, come è noto, è stata introdotta, con provvedimento normativo d'urgenza una disposizione di carattere transitorio, contenuta all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, volta a mantenere regole certe di partecipazione al mercato degli appalti di lavori pubblici, nelle more dell'adozione della nuova disciplina regolamentare che adeguasse, in coerenza con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, quella annullata.

A seguito della mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013,

n. 151, si è riproposta la necessità di un nuovo intervento normativo urgente in materia, oltre all'esigenza di fare salvi, con apposita previsione normativa, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertite in legge.

Al riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del decreto-legge sull'emergenza abitativa approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 marzo scorso, attualmente in corso di pubblicazione, è stata adottata, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una misura urgente volta a fronteggiare l'at-

tuale situazione di deregolamentazione conseguente all'annullamento delle citate disposizioni regolamentari.

La misura è tesa ad evitare, oltre al disorientamento da parte delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, una non adeguata esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni connotate da un elevato grado di specializzazione, quali certamente possono ritenersi le lavorazioni riferite ai beni culturali relative alle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, nonché pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore qualificate nelle categorie specialistiche corrispondenti alle suddette lavorazioni.